

## CLXVIII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 29 GIUGNO 1901

## PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORÀ.

## I N D I C E.

<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	<i>Pag.</i>
Cassa di previdenza per la vecchiaia degli operai	6081
CARCANO ( <i>relatore</i> ) . . . . .	6082
COCCO-ORTU ( <i>ministro</i> ) . . . . .	6082
FILI-ASTOLFONE . . . . .	6081
ZANARDELLI ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	6082
Tutela della proprietà industriale ( <i>Approva-</i> <i>zione</i> ) . . . . .	6085
Ferrovia Bologna-San Felice ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	6117
Provvedimenti pei comuni di Acerenza e Col-	
liano ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	6117
GIANTURCO . . . . .	6118
GIUSSO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	6118-19-20
GUICCIARDINI ( <i>relatore</i> ) . . . . .	6119
SPIRITO BENIAMINO . . . . .	6117-19-20
Danneggiati politici delle Province napoletane e siciliane ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	6120
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Lavori parlamentari:	
CHIMIRRI . . . . .	6121
COTTAFAVI . . . . .	6121
MONTI-GUARNIERI . . . . .	6121
PRESIDENTE . . . . .	6121
<b>Proposta di legge (Discussione)</b> . . . . .	6105
Professori straordinari universitari:	
BACCAREDDA . . . . .	6115
BACCELLI GUIDO . . . . .	6109-13-15
BATELLI ( <i>relatore</i> ) . . . . .	6105-11-14-16
CHIMIENTI . . . . .	6116
CICCOTTI . . . . .	6114
LUCCHINI LUIGI . . . . .	6105-06-12-13-14
MESTICA . . . . .	6116
NASI ( <i>ministro</i> ) . . . . .	6105-06-11-14-15-16
RAVA . . . . .	6106
<b>Relazione (Presentazione):</b>	
Trinciato di terza classe (STELLUTI-SCALA) . . . . .	6117

**Discussione del disegno di legge: Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, numero 350, che ha istituito la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 269-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili-Astolfone.** Rassicuro subito la Camera, che non intendo di fare un discorso; poichè fra l'altro, ho dovuto non presentare due emendamenti che mi ero proposto di presentare, unicamente perchè la Camera non perda del tempo, ed anche perchè, nel giorno onomastico del relatore, ho avuto in animo di fargli cosa gradita non prolungando la discussione. (*ilarità — Approvazioni*).

Siccome, però, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia, fu detto che di questo disegno di legge avremmo discusso nella sua propria sede, così mi limiterò a fare alcune dichiarazioni, le quali però saranno brevissime.

La seduta comincia alle ore 10.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.**

Noi non contestiamo, e neanche lo potremmo, senza negare i benefici della legge alla quale si portano queste modificazioni, che la Cassa Nazionale per la vecchiaia e per l'invalidità abbia diritto d'avere il decimo sull'avanzo del patrimonio che deve essere liquidato. E fin qui siamo d'accordo. Però, bisogna por mente che il Tesoro, avendo fatto parecchi prelevamenti, nella somma di 29 milioni, ed essendosi preso altri tre milioni, in seguito ad una transazione fatta intorno alle decime di Sardegna, il Tesoro stesso è arrivato a prendersi 32 milioni.

Noi abbiamo anche gli impegni dell'ex ministro del tesoro Boselli, quando si passò quella transazione di tre milioni (e l'onorevole Cocco-Ortu faceva parte del Consiglio di amministrazione): che, fintanto che questa liquidazione non si fosse fatta, non si sarebbe fatto luogo ad altri prelevamenti, per l'unica e sola ragione che noi, al 1902 per la legge del 1899, dobbiamo portare a 900 lire le congrue parrocchiali, al 1894 dobbiamo portarle a 1000, in guisa che le previsioni erano 6 milioni per quel che riguarda il 1902 e 8 milioni per quanto riguarda il 1904. In guisa che io aveva pensato di proporre due emendamenti: l'uno, che si allungassero i termini dell'esercizio dividendoli gradatamente e cominciando anche da ora; l'altro, che si potesse portare questa somma al 1904.

Ma non l'ho fatto; lo dico soltanto per coloro dei colleghi (che non son pochi) i quali si interessano e si interessarono così vivamente nel 1899 per l'aumento delle congrue parrocchiali, di che il principal merito abbiamo attribuito al presidente del Consiglio, l'onorevole Zanardelli, il quale fu quello che diede questa soddisfazione di giustizia al clero che aveva diritto di percepire queste congrue. Dunque se c'interessiamo, non ci interessiamo nè per un fatto personale, nè per cosa che possa riguardare un servizio che non è utile, ma sì bene per cosa stabilita dalla legge.

Ora io dico così: coloro che s'interessano per i parroci e s'interessano per i Comuni di terraferma, io dubito (non sarà perchè non posso fare previsioni e posso credere anche che la cosa possa essere in senso diverso da quel che dico io, perchè forse il ministro guardasigilli non avrebbe consentito col suo collega del tesoro a presentare questo disegno di legge: dunque egli potrà

aver forse modo di dissipare questo dubbio), che noi non ci troviamo in grado di adempire a questa disposizione della legge del 1898 e cioè alla liquidazione delle 900 lire per i parroci al 1902, e di portare la congrua a 1000 nel 1904.

Dette queste brevi parole io non faccio opposizioni, non voglio intralciare l'opera del Governo e molto meno far lodi al presidente del Consiglio, il quale sembra che facendogli degli elogi voglia schermirsene. Ma potrebbe trovare un'attenuante in me, che m'interessa tanto dell'argomento. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Mi limito a dare brevi spiegazioni per eliminare i dubbi sollevati dall'onorevole Fili-Astolfone, che mi pare non abbiano ragion d'essere. Se alcuna ne avessero, può essere sicuro che non accetterei l'articolo da lui criticato. Egli teme che si corra il pericolo di non eseguire la legge per le congrue ai parroci ed in pari tempo le disposizioni dell'altra legge per la ripartizione del quarto ai Comuni. Tale timore sarebbe fondato se noi guardassimo soltanto alle condizioni del patrimonio del clero regolare, quali appariscono dall'ultima liquidazione. Ma non conviene dimenticare che ai servizi del fondo per il culto si provvede insieme coi redditi del patrimonio regolare e con quelli del clero secolare, i quali per ora non possono avere l'assegnazione voluta dalla legge, fino a che vivono gli investiti delle chiese ricettizie.

Quindi nessun pericolo, nessun danno, nessun timore che il Fondo per il culto possa venir meno ai suoi fini anticipando la somma portata nell'articolo criticato, contribuendo così ad un'opera filantropica, benefica e sotto ogni aspetto lodevole.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Carcano, relatore.** Dico una parola soltanto, per ringraziare il collega Fili-Astolfone delle parole gentili rivolte a me e dell'appoggio che ha dato alla legge.

**Zanardelli, presidente del Consiglio.** Allora dovrei ringraziarlo anch'io. Ma dico solo che io ho propugnato in Senato gli interessi del Fondo per il culto poichè l'onorevole Vaccelli, relatore, voleva proporre dei provvedimenti più radicali.

**Presidente.** Continui, onorevole relatore.

**Carcano, relatore.** Un'altra parola devo dire: che la questione trattata dall'onorevole Fili-Astolfone è ampiamente discussa nella relazione del Senato e fu conchiusa con un ordine del giorno, accettato dal Governo, che porta la nomina di una Commissione per la liquidazione del patrimonio e perchè ogni avente diritto abbia ad avere quello che gli spetta. Credo che questo debba soddisfare il collega Fili-Astolfone, che cioè sarà presto nominata la Commissione che compirà la liquidazione.

**Presidente.** Non essendovi altri oratori iscritti, passiamo alla discussione degli articoli: e se non vi sono osservazioni, gli articoli s'intendono approvati con la semplice lettura.

#### Art. 1.

L'ammontare dei buoni di Cassa che cessano dall'aver corso legale al 31 dicembre 1901 pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, e che non saranno presentati al cambio nell'anno 1902, sarà versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti nel gennaio del 1903, e con tale somma si provvederà al cambio dei buoni di Cassa sino al termine del periodo prestabilito per la loro prescrizione.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, così come è stabilito per i buoni prescritti dall'articolo 3 della legge predetta.

#### Art. 2.

Gli Istituti di emissione, nella proporzione del rispettivo limite normale della circolazione al 1° gennaio 1901, di cui all'articolo 7 testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373, verseranno, senza aumento del rispettivo debito, alla Cassa dei depositi e prestiti, entro 15 giorni dalla data della presente legge, la somma di 8 milioni di lire, in corrispondenza ai biglietti di loro emissione che hanno già cessato di avere corso legale e possono presumersi perduti.

La Cassa dei depositi e prestiti rinvestirà i detti 8 milioni di biglietti in rendita dello

Stato 5 per cento lordo, i cui titoli relativi saranno tramutati per metà in certificati al nome della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e per l'altra metà ai tre Istituti di emissione per la somma da ciascuno di essi versata. I certificati di rendita saranno annotati di vincolo a favore dei portatori dei biglietti di Banca, fino al verificarsi della prescrizione di questi.

Avvenuta la prescrizione dei vecchi biglietti da ritirare, sarà provveduto alla valutazione dell'accennata rendita e, in base ai risultati effettivi della prescrizione stessa, sarà assegnata alla Cassa nazionale predetta la metà della somma accertata dei biglietti prescritti, e saranno restituite agli Istituti di emissione le somme a ciascuno di essi spettanti.

Nell'assegnazione della somma spettante alla Cassa nazionale di previdenza, sarà tenuto conto della differenza, a danno o a vantaggio, che risulterà dalla valutazione o dal prezzo di vendita della rendita in confronto col prezzo di acquisto.

#### Art. 3.

A parziale esecuzione di quanto è stabilito nella lettera *d* dell'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350, il Fondo per il culto verserà alla Cassa nazionale di previdenza, in cinque esercizi a cominciare dal 1901-02, la somma di lire 2,950,000; da imputarsi nel decimo dell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

#### Art. 4.

All'articolo 6 della legge 17 luglio 1898, n. 350, viene aggiunto il seguente comma:

« Quando il contributo versato dall'iscritto o da altri per lui raggiunga il multiplo di lire sei pel numero degli anni trascorsi dopo l'iscrizione, sarà esso ammesso a partecipare alle quote di concorso di cui nell'articolo seguente anche quando nell'anno non fosse stato fatto alcun versamento. »

#### Art. 5.

All'articolo 8 della legge è sostituito il seguente:

« Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili di cui nell'articolo precedente, gli

operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o di invalidità non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni od anche per legge speciale da altre Amministrazioni pubbliche o da Imprese private. »

#### Art. 6.

Ai primi due alinea dell'art. 10 della legge sono sostituiti i seguenti:

« La chiusura e la liquidazione del conto individuale è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'iscritto abbia compiuto il 60° anno di età. L'iscritto ha facoltà di prorarre la chiusura e la liquidazione del conto fino al 65° anno di età, compiuto il quale non potranno più prorogarsi.

« Per le donne la chiusura e la liquidazione del conto può aver luogo, su loro domanda, quando esse abbiano compiuto il 55° anno di età, semprechè siano trascorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo. La facoltà di presentare tale domanda cessa col compimento del 60° anno di età, dopo il quale si applica la norma fissata nella prima parte dell'articolo.

« La chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età qualora sia debitamente accertata l'invalidità dell'iscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.

« In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1903, saranno accolte iscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione inferiori a 25 anni, ma non a 10, purchè dagli iscritti si paghino, cogli interessi composti, i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

« Agli operai che hanno ottenuto la iscrizione a periodi abbreviati, oltre alle quote di concorso ordinarie, potranno essere assegnate, dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, quote speciali di concorso ».

#### Art. 7.

Dopo la prima parte dell'articolo 16 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Ai soci che vengano iscritti alla Cassa in base a questo articolo, e che siano nella condizione prescritta dalla prima parte dell'articolo 6, saranno assegnate le quote di concorso previste dall'articolo 7, e, ove ab-

biano più di 50 anni di età, potranno essere loro assegnate anche quote speciali ».

#### Art. 8.

Alla prima parte dell'articolo 18 della legge è sostituita la seguente:

« I capitali dei singoli fondi della Cassa nazionale devono essere reinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento :

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

b) in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

c) a mezzo della Cassa depositi e prestiti nei modi indicati al 2 dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1898, n. 335;

d) in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti. »

#### Art. 9.

Alla prima parte dell'articolo 23 è sostituita la seguente:

« L'amministrazione autonoma della Cassa nazionale è retta da un Consiglio, i cui membri sono tutti nominati con Decreto Reale. Nel limite del numero di membri dei quali è costituito il Consiglio d'amministrazione giusta gli statuti della Cassa, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri enti morali che concorrano mediante contributi a favore della Cassa nazionale, e i rappresentanti delle Società di mutuo soccorso e delle Società cooperative di produzione e lavoro legalmente riconosciute, che abbiano iscritto i loro soci alla Cassa nazionale. Sono pure chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai iscritti nella Cassa. »

#### Art. 10.

All'art. 27 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Sulla parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari attribuita alla Cassa nazionale, e sino a quando la somma corrispondente non sia reinvestita nei modi indicati dalla legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui i detti utili si riferiscono. »



## Art. 11.

I frutti annuali dei fondi della Cassa nazionale, eccetto quelli derivanti dai titoli a debito o garantiti dallo Stato, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

## Art. 12.

Le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale e le somme devolute agli eredi degli iscritti, indicati negli articoli 10 e 12 della legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di successione.

## Art. 13.

L'iscritto che cessa di avere le qualità volute dall'articolo 6 della legge potrà continuare i versamenti, ma non godere ulteriormente i benefici dei contributi della Cassa, fino al giorno in cui eventualmente ritorni ad avere quelle qualità. La liquidazione della rendita vitalizia che potrà spettargli, avrà luogo a suo tempo a forma dell'articolo 10.

Ove l'iscritto ritorni ad avere le qualità di cui all'articolo 6, sarà in sua facoltà di effettuare in tutto od in parte i versamenti relativi al periodo della interruzione, aumentati dei relativi interessi.

## Art. 14.

La denominazione di « Cassa nazionale » non può essere assunta o conservata da alcuna Impresa, Società od Istituto a cui non sia conferita per legge.

## Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni della legge 17 luglio 1898, n. 350, e quelle della presente legge.

**Presidente.** Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale, firmati a Bruxelles fra l'Italia e varii altri Stati, il 14 dicembre 1900.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale,

firmati a Bruxelles fra l'Italia e varii altri Stati, il 14 dicembre 1900.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge.** (V. Stampato n. 234-A).

**Presidente.** Non essendovi oratori iscritti, nè alcuno chiedendo di parlare nella discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli, i quali si intenderanno approvati con la semplice lettura.

## Art. 1.

È approvato l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, dall'Italia e da varii altri Stati, col quale si modificano la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, e l'annesso protocollo di chiusura.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificarlo nel modo ed entro il termine indicati dall'articolo 3 dello stesso Atto.

## Art. 2.

È approvato l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, dall'Italia e da varii altri Stati, col quale è modificata la Convenzione speciale (*arrangement*) concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, firmata a Madrid il 14 aprile 1891, ed è soppresso l'annesso protocollo di chiusura.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificarlo nel modo ed entro il termine indicati dall'articolo 3 dello stesso Atto.

**Atti firmati nella conferenza internazionale di Bruxelles per la tutela della proprietà industriale.**

(14 dicembre 1900)

## I.

**Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.**

*Acte additionnel du 14 Décembre 1900 modifiant la Convention du 20 Mars 1883 ainsi que le protocole de clôture y annexé.*

Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des États-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; le Président des États-

Unis d'Amérique; le Président de la République française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; le Conseil Fédéral de la Confédération suisse; le Gouvernement Tunisien, ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, ainsi qu'au protocole de clôture annexé à ladite convention, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

*Sa Majesté le Roi des Belges:*

M. A. Nyssens, ancien ministre de l'industrie et du travail;

M. L. Capelle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général du commerce et des consulats au ministère des affaires étrangères;

M. Georges de Ro, avocat à la cour d'appel de Bruxelles, ancien secrétaire de l'ordre;

M. J. Dubois, directeur général au ministère de l'industrie et du travail.

*Le Président des États-Unis du Brésil:*

M. da Cunha, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis du Brésil près Sa Majesté le Roi des Belges.

*Sa Majesté le Roi de Danemark:*

M. H. Holten-Nielsen, membre de la commission des brevets, enregistreur des marques de fabrique.

*Le Président de la République Dominicaine:*

M. I.-W. Hunter, consul général de la République Dominicaine à Anvers.

*Sa Majesté le Roi d'Espagne, et, en son nom, sa Majesté la Reine Régente du Royaume:*

M. de Villa Urrutia, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

*Le Président des États-Unis d'Amérique:*

M. Lawrence Townsend, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. Francis Forbes;

M. Walter H. Chamberlin, assistant Commissioner of Patents.

*Le Président de la République Française:*

M. Gérard, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. C. Nicolas, ancien conseiller d'État, directeur honoraire au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

M. Michel Pelletier, avocat à la cour d'appel de Paris.

*Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:*

Le très honorable C. B. Stuart Wortley, M. P.;

Sir Henry Bergne, K. C. M. G., chef du département commercial au Foreign Office;

M. C. N. Dalton, C. B., Comptroller General of Patents.

*Sa Majesté le Roi d'Italie:*

M. Romeo Cantagalli, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. le commandeur Carlo-Francesco Gabba, sénateur, professeur à l'Université de Pise;

M. le chevalier Samuele Ottolenghi, chef de division au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, directeur du bureau de la propriété industrielle.

*Sa Majesté l'Empereur du Japon:*

M. Itchiro Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

*Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:*

M. F.-W.-J.-G. Snyder van Wissenkerke, docteur en droit, conseiller au ministère de la justice, directeur du bureau de la propriété industrielle.

*Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:*

M. le conseiller E. Madeira Pinto, directeur général au ministère des travaux publics, du commerce et de l'industrie.

*Sa Majesté le Roi de Serbie:*

M. le Docteur Michel Vouitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris.

*Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:*

M. le comte Wrangel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

*Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:*

M. J. Borel, consul général de la Confédération Suisse à Bruxelles;

M. le docteur Luis-Rodolphe de Salis, professeur à Berne.

*Le Président de la République Française:*

Pour la Tunisie:

M. Gérard, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. Bladé, consul de première classe au ministère des affaires étrangères de France.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

## Article premier.

La Convention internationale du 20 mars 1883 est modifiée ainsi qu'il suit:

I. — L'article 3 de la convention aura la teneur suivante:

« Art. 3. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants, les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des États de l'Union ».

II. — L'article 4 aura la teneur suivante:

« Art. 4. — Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

« En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

« Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. »

III. — Il est inséré dans la Convention un article 4 *bis* ainsi conçu:

« Art. 4 *bis*. — Les brevets demandés dans les différents États contractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention, aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres États adhérents ou non à l'Union.

« Cette disposition s'appliquera aux brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

« Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux États, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession. »

IV. — Il est ajouté à l'article 9 deux alinéas ainsi conçus:

« Dans les États dont la législation n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d'importation.

« Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit. »

V. — L'article 10 aura la teneur suivante:

« Art. 10. — Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

« Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située. »

VI. — Il est inséré dans la convention un article 10 *bis* ainsi conçu:

« Art. 10 *bis*. — Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3) jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale. »

VII. — L'article 11 aura la teneur suivante:

« Art. 11. — Les Hautes Parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'une d'elles. »

VIII. — L'article 14 aura la teneur suivante:

« Art. 14. — La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

« A cet effet, des conférences auront lieu successivement, dans l'un des États contractants, entre les délégués desdits États ».

IX. — L'article 16 aura la teneur suivante:

« Art. 16. — Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

« Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

« Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement suisse aux autres États unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par l'État adhérent. »

#### Article 2.

Le protocole de clôture annexé à la Convention internationale du 20 mars 1883 est complété par l'addition d'un numéro 3 *bis* ainsi conçu:

« 3 *bis*. Le breveté, dans chaque pays, ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation qu'après un délai minimum de trois ans, à dater du dépôt de la demande dans le pays dont il s'agit, et dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction. »

#### Article 3.

Le présent Acte additionnel aura même valeur et durée que la Convention du 20 mars 1883.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des affaires étrangères, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai de dix-huit mois à dater du jour de la signature.

Il entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 14 décembre 1900.

Pour la Belgique :

A. NYSSENS  
 CAPELLE  
 GEORGES DE RO  
 J. DUBOIS

Pour le Brésil :

F. XAVIER DA CUNHA

Pour le Danemark :

H. HOLTEN NIELSEN

Pour la République Dominicaine :

JOHN W. HUNTER

Pour l'Espagne :

W. R. DE VILLA URRUTIA

Pour les États-Unis d'Amérique :

LAWRENCE TOWNSEND  
 FRANCIS FORBES  
 WALTER H. CHAMBERLIN

Pour la France :

A. GÉRARD  
 C. NICOLAS  
 MICHEL PELLETIER

Pour la Grande-Bretagne :

CHARLES B. STUART WORTLEY  
 H. G. BERGNE  
 C. N. DALTON

Pour l'Italie :

R. CANTAGALLI  
 C. F. GABBA  
 S. OTTOLENGHI

Pour le Japon :

I. MOTONO

Pour la Norvège :

C.<sup>te</sup> WRANGEL

Pour les Pays-Bas :

SNYDER VAN WISSENKERKE

Pour le Portugal :

ERNESTO MADEIRA PINTO

Pour la Serbie :

D<sup>r</sup> MICHEL VOÛTCH

Pour la Suède :

C.<sup>te</sup> WRANGEL

Pour la Suisse :

JULES BOREL  
 L. R. DE SALIS

Pour la Tunisie :

A. GÉRARD  
 ETIENNE BLADÉ.

## II.

**Atto addizionale all'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio.**

*Acte additionnel à l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, l'Italie, Les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.*

## Article premier.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté ce qui suit:

I. — L'article 2 de l'Arrangement du 14 avril 1891 aura la teneur suivante:

« Art. 2. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États n'ayant pas adhéré au présent arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale ».

II. — L'article 3 aura la teneur suivante:

« Art. 3. — Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement aux États contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant.

« Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

« 1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une description qui fera mention de la couleur;

« 2° De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

« En vue de la publicité à donner, dans les divers États, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. »

III. — Il est inséré dans l'Arrangement un article 4 *bis* ainsi conçu:

« Art. 4 *bis*. — Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des États con-

tractants, a été postérieurement enregistrée au Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant droit, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

IV. — L'article 5 aura la teneur suivante:

« Art. 5. — Dans le pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient en vertu de la Convention du 20 mars 1883, à une marque déposée à l'enregistrement national.

« Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue par l'article 3, en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus.

« Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée ».

V. — Il est inséré dans l'Arrangement un article 5 *bis* ainsi conçu:

« Art. 5 *bis*. — Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée ».

VI. — L'article 8 aura la teneur suivante:

« Art. 8. — L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de 100 francs pour la première marque, et de 50 francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les États contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement ».

VII. — Il est inséré dans l'Arrangement un article 9 *bis* ainsi conçu :

« Art. 9 *bis*. — Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un État contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international enregistrera la transmission, et après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal.

« La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des États contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

« Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signataires, ne sera enregistrée ».

#### Article 2.

Le protocole de clôture signé en même temps que l'Arrangement du 14 avril 1891 est supprimé.

#### Article 3.

La présent Acte additionnel aura même valeur et durée que l'Arrangement auquel il se rapporte.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles au Ministère des affaires étrangères, aussitôt que faire se pourra,

et au plus tard dans le délai d'un an à dater du jour de la signature.

Il entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Acte Additionnel.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 14 décembre 1900.

Pour la Belgique:

A. NYSENS

CAPELLE

GEORGES DE RO

J. DUBOIS

Pour le Brésil:

F. XAVIER DA CUNHA

Pour l'Espagne:

W. R. DE VILLA URRUTIA

Pour la France:

A. GÉRARD

C. NICOLAS

MICHEL PELLETIER

Pour l'Italie:

R. CANTAGALLI

C. F. GABBA

S. OTTOLENGHI

Pour les Pays-Bas:

SNYDER VAN WISSRNERKE

Pour le Portugal:

ERNESTO MADEIRA PINTO

Pour la Suisse:

JULES BOREL

L. R. DE SALIS

Pour la Tunisie:

A. GÉRARD

ÉTIENNE BLADÉ.

## Allegato 4.

**Convenzione del 20 marzo 1883 e modificazioni apportatevi con l'atto addizionale di Bruxelles del 14 dicembre 1900**

(Le parole modificate o soppresse nella Convenzione e quelle sostituite od aggiunte con l'atto addizionale sono indicate in corsivo)

**Testo  
della Convenzione del 20 marzo 1883****Art. 1 (1)**

Les Gouvernements de Belgique, du Brésil, d'Espagne, de France, de Guatémala, d'Italie, des Pays-Bas, de Portugal, du Salvador, de Serbie et de Suisse, sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

**Art. 2.**

Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État.

**Modificazioni della Convenzione secondo l'atto addizionale di Bruxelles del 14 dicembre 1900.****Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

*Identico.*

(1) L'elenco degli Stati contenuto in questo articolo è stato modificato per le successive adesioni e denunce (V. pag. 2 della Relazione).

## Art. 3.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de l'Union.

## Art. 4.

Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation *par un tiers*, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou de modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de *six* mois pour les brevets d'invention, et de *trois* mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. *Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'autre-mer.*

## Art. 3.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants, le sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux *effectifs et sérieux* sur le territoire de l'un des États de l'Union.

## Art. 4.

Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

En conséquence le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de *douze* mois pour les brevets d'invention, et de *quatre* mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce.

## Art. 4-bis.

*Les brevets demandés dans les différents États contractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention, aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres États adhérents ou non à l'Union.*

*Cette disposition s'appliquera aux brevets existants au moment de sa mise en vigueur.*

*Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux États, pour les brevets existants de part et d'autre au moment de l'accession.*



## Art. 5.

L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. (1)

Toutefois le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.

## Art. 6.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un de pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

## Art. 7.

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.

## Art. 8.

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

## Art. 9.

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État.

*Dans les États dont la législation n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d'importation.*

*Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.*

(1) V. art. 3 bis del protocollo di chiusura a pag. 23.

## Art. 10.

Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant fausement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité fausement indiquée comme provenance.

## Art. 11.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.

## Art. 12.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central, pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

## Art. 13.

Un office international sera organisé sous titre de *Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*.

Ce Bureau, dont les frais seront supportés par les Administrations de tous les États contractants, sera placé sous la haute auto-

## Art. 10.

Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant fausement comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout *producteur*, fabricant ou commerçant, engagé dans la *production*, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi *soit* dans la localité fausement indiquée comme *lieu de provenance*, *soit* dans la *région où cette localité est située*. »

## Art. 10 bis.

*Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3) jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.*

## Art. 11.

Les Hautes Parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, *organisées sur le territoire de l'une d'elles*.

## Art. 12.

*Identico.*

## Art. 13.

*Identico.*

rité le de l'Administration supérieure de al Confédération suisse, et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les États de l'Union.

## Art. 14.

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans l'une des États contractants, entre les Délégués desdits États.

*La prochaine réunion aura lieu en 1885 à Rome.*

## Art. 15.

Il est entendu que les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

## Art. 16.

Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

## Art. 17.

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

## Art. 14.

La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans l'un des États contractants, entre les délégués desdits États.

## Art. 15.

*Identico.*

## Art. 16.

Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement suisse aux autres États unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par l'État adhérent.

## Art. 17.

*Identico.*

## Art. 18.

La présente Convention sera mise à exécution dans le délai d'un mois à partir de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Parties contractantes.

## Art. 19.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an au plus tard.

## Protocole de clôture

1. Les mots « propriété industrielle » doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc., etc.).

2. Sous le nom de « brevets d'invention », sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des États contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc.

3. Il est entendu que la disposition finale de l'article 2 de la Convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des États contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux.

## Art. 18.

*Identico.*

## Art. 19.

*Identico.*

## Protocole de clôture

1. — *Identico*

2. — *Identico.*

3. — *Identico.*

*3 bis. Le breveté, dans chaque pays, ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation qu'après un délai minimum de trois ans, à dater du dépôt de la demande dans les pays dont il s'agit, et dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction.*

4. Le paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 6 doit être entendu en cesens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisfèrait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfèrait, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application.

Pour éviter toute fausse interprétation il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6.

5. L'organisation du service spécial de la propriété industrielle mentionné à l'article 12 comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque État, d'une feuille officielle périodique.

6. Les dépenses du Bureau international institué par l'article 13 seront supportées en commun par les États contractants.

Elles ne pourront en aucun cas dépasser le somme de soixante mille francs par année (1)

Pour déterminer la part contributive de chacun des États dans cette somme totale des frais, les États contractants et ceux qui adhèreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, contribuant chacun, dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1 <sup>re</sup> classe . . .	25 unités
2 <sup>e</sup> > . . .	20 >
3 <sup>e</sup> > . . .	15 >
4 <sup>e</sup> > . . .	10 >
5 <sup>e</sup> > . . .	5 >
6 <sup>e</sup> > . . .	2 >

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des États de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

(1) Alinea così modificato dal Protocollo di Madrid.

4. — *Identico.*

5. — *Identico.*

6. — *Identico.*

Les États contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais:

(1)	}	1 <sup>er</sup> classe . . .	France, Italie.
		2 <sup>e</sup> » . . .	Espagne.
		3 <sup>e</sup> » . . .	{ Belgique, Brésil.
			{ Portugal, Suisse.
		4 <sup>e</sup> » . . .	Pays-Bas.
		5 <sup>e</sup> » . . .	Serbie.
	6 <sup>e</sup> » . . .	Guatémala, Salvador.	

L'Administration suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires, établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle et les réunira en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les Administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les Administrations des États de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'Administration du pays, où doit siéger la prochaine Conférence, préparera, avec le concours du Bureau international, le travaux de cette Conférence.

Le directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibéra-

(1) V. rispetto a questo alinea la nota all'articolo 1 della Convenzione.

tive. Il fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

7. Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention, et aura mêmes force, valeur et durée.

7. — *Identico*

## Allegato 2.

**Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi e modificazioni apportatevi con l'atto addizionale di Bruxelles nel 14 dicembre 1900.**

(Le parole modificate o soppresse nell'accordo e quelle sostituite od aggiunte con l'atto addizionale sono indicate in corsivo)

**Testo attuale****Art. 1.**

Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants pourront s'assurer, dans tous les autres États, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

**Art. 2.**

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui satisfont aux conditions de l'article 3 de la Convention.

**Art. 3.**

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement aux États contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international, au moyen soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant.

**Modificazioni****Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, *sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier*, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

**Art. 3.**

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement aux États contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant.



En vue de la publicité à donner dans les divers États aux marques ainsi enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

## Art. 4.

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans chacun des États contractants sera la même que si la marque y avait été directement déposée.

## Art. 5.

Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations, auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire.

Elles devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue par l'article 3.

Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans

*Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:*

1. De le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une description qui fera mention de la couleur.

2. De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

En vue de la publicité à donner dans les divers États, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 4 bis.

*Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des États contractants à été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.*

## Art. 5.

Dans le pays où leurs législation les y autorise, les Administrations, auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. *Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention du 20 mars 1883, à une marque déposée à l'enregistrement national.*

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et au plus tard dans l'année de la notification prévue par l'article 3, en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus.

Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans

délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

## Art. 6.

La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera 20 ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

## Art. 7.

L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1<sup>er</sup> et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

## Art. 8.

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs, dont le produit annuel sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

## Art. 5 bis.

*Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international de 100 francs pour la première marque, et de 50 francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cette Arrangement.

## Art. 9.

L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations contractantes et les publiera aussitôt dans son journal.

## Art. 10.

Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

## Art. 11.

Les États de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un Etat a adhéré au présent Arran-

## Art. 9.

*Identico.*

## Art. 9 bis.

*Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un État contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international enregistrera la transmission, et après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal.*

*La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des États contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.*

*Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signataires ne sera enregistrée.*

## Art. 10.

*Identico*

## Art. 11.

*Identico.*

gement, il adressera à l'Administration de cet État, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire de l'État adhérent et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue à l'article 5.

Art. 12.

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six moi au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883.

**Protocole de clôture.**

*Des doutes s'étant élevés au sujet de la portée de l'article 5, il est bien entendu que la faculté de refus que cet article laisse aux Administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 20 mars 1883 et du paragraphe 4 du Protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au Bureau international, comme elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directement dans tous les pays contractants.*

*Le présent Protocole aura la même force et durée que l'Arrangement auquel il se rapporte.*

Art. 12.

*Identico.*

**Protocole de clôture.**

*Soppresso.*

**Presidente.** Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

### Discussione della proposta di legge per la nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge per la nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori.

Si dia lettura della proposta di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (V. Stampato n. 239).

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

**Lucchini Luigi.** Io non disconosco l'intento lodevole di questo disegno di legge, che si propone di stabilire maggiori garanzie per la scelta e per la sorte dei professori straordinari delle Università.

Il concetto che lo ispira non è nuovo; esso risponde anzi a una pratica ormai costante, fatta eccezione di ciò che aveva per qualche tempo, e, secondo me, molto rettamente disposto il ministro Baccelli, di aprire i concorsi anche per i professori straordinari; e fa riscontro alla proposta contenuta in vari disegni di legge sulla riforma dell'istruzione superiore e specialmente ed esplicitamente nel progetto Gianturco e nello stesso progetto Baccelli, con le modificazioni portatevi dalla Commissione della Camera, di cui fu relatore l'onorevole Fusinato.

Permettete però che io faccia qualche osservazione in proposito, poichè d'altronde si tratta di un disegno di legge che ha una importanza non lieve, venendo ad alterare sostanzialmente il carattere e il modo con cui son oggi disciplinate dalla legge fondamentale sull'istruzione la nomina e la funzione dei professori straordinari.

Riveste anche una maggiore importanza di quanto a prima vista non appaia, perchè, con articoli che furono aggiunti nel testo concordato dalla Commissione col ministro, si sono introdotte disposizioni che vengono a modificare le norme attualmente in vigore sulla procedura di tutti i concorsi e altresì i diritti e le prerogative dei professori ordinari.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Ci sono modificazioni.

**Lucchini Luigi.** Se poi ci sono delle modificazioni che noi non conosciamo, io non so su che cosa discutiamo! Favorisca farmele conoscere, signor ministro.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Dica, dica.

**Lucchini Luigi.** Ma come dica, se ci sono delle modificazioni che io non conosco! (*Commenti*).

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Non c'è stato tempo di farle stampare. Intanto Lei dica quello che pensa.

**Presidente.** Non facciamo conversazione. Se il ministro crede di parlare per il primo, domandi di parlare.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** A risparmio di tempo, volevo far osservare all'onorevole Lucchini che, d'accordo tra me e la Commissione, è stata introdotta qualche modificazione al testo già distribuito, che forse renderà superflua una parte delle osservazioni che egli vorrebbe fare adesso.

Il tempo di stamparle non c'è stato, e quindi non è colpa di nessuno e tanto meno sua, onorevole Lucchini, se Ella non le conosce. Se, però, vorrà avere la bontà di attendere un momento, conoscerà quali siano le modificazioni apportate al testo della legge.

**Battelli, relatore.** Se permette, onorevole presidente, potrei leggere il nuovo testo...

**Presidente.** Ma il testo di che? Adesso siamo in tema di discussione generale.

**Lucchini Luigi.** Io chiedo che si dia il passo innanzi a qualche altro disegno di legge, per avere il tempo di conoscere queste modificazioni che sono state concordate, poichè, se io non le conosco, non posso discutere il progetto. (*Commenti*).

**Battelli, relatore.** Onorevole presidente, potrebbe l'onorevole Lucchini svolgere il suo ordine del giorno, e poi noi proporremmo i nostri emendamenti.

**Lucchini Luigi.** Ma come è possibile discutere su una cosa che non si conosce? (*Benissimo!*)

**Presidente.** Sarebbe bene, che mandassero a me codesti emendamenti. (*Bravo!*)

**Battelli, relatore.** Ma si tratta di qualche lieve aggiunta, e della mutazione di poche parole.

**Presidente.** Favorisca indicarmi queste modificazioni.

**Battelli, relatore.** Ecco: all'articolo primo, invece di dire « quei candidati che non abbiano almeno un triennio d'insegnamento », si direbbe « un biennio... »

*Una voce a destra.* Questa è di sostanza, non di forma.

**Battelli, relatore.** ... poi all'articolo 2º, dov'è detto « il concorso è bandito dal ministro dell'istruzione pubblica » per togliere ogni equivoco si aggiunge « sia per i professori ordinari che per gli straordinari. » All'articolo 4....

**Lucchini Luigi.** Insomma, signor presidente, io chiedo che si differisca questa discussione e che intanto si discutano gli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma il testo è lo stesso.

**Rava, della Commissione.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Rava, della Commissione.** Prego i colleghi di un solo minuto di attenzione.

Io credo che le cose possano tornare subito abbastanza chiare: la proposta di legge portava il titolo: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori »; la maggioranza della Commissione, a questo che è il primo articolo del disegno di legge, ha aggiunto altri quattro o cinque articoli che riguardano altre materie di legge e di regolamento, e allora nella Commissione stessa si è costituita, come si legge nella relazione, una minoranza, della quale sono modesto rappresentante, la quale ha sostenuto questa tesi: dal momento che il disegno di legge è intitolato « Nomina dei professori straordinari » manteniamolo solo per questo. Quindi proporrei di discutere solo l'articolo primo, con parte del secondo, che riguardano la nomina dei professori straordinari per concorso, nella quale riforma siamo qui quasi tutti d'accordo. Se l'onorevole ministro accetta il primo articolo e la Camera consente, è esaurito il programma contenuto nel titolo della legge; le altre materie, compresa quella del passaggio di cattedra, non sono contenute entro questo titolo; e noi possiamo rimandarle ad altre, meno affrettate, discussioni avvenire. Parte sono anzi argomenti di regolamento.

**Presidente.** Lei ne fa una pregiudiziale?

**Rava, della Commissione.** No, confido che il ministro accetti.

**Presidente.** Senta, onorevole Lucchini, Ella ha proposto la sospensiva...

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole Lucchini ha proposto la sospensiva; ma dopo le dichiarazioni fatte da me e dal relatore della Commissione, mi pare che si possa discutere il testo della legge tal quale è. Se non si vorrà la legge, ci sono le urne per respingerla; ma è inutile ricorrere ad espedienti. È una legge necessaria, e le modificazioni ch'essa introduce nella legge vigente sono d'interesse grandissimo per gli studi.

**Presidente.** L'onorevole Lucchini ha presentato un ordine del giorno; se volesse avere la bontà di spiegare questo suo ordine del giorno si farebbe più presto. Si vedrà poi, se la discussione dovrà procedere come taluno crede o no.

Do lettura intanto di questo ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che al professore straordinario debbasi conservare il carattere e la posizione stabiliti nella legge 18 novembre 1859, passa all'ordine del giorno. »

**Lucchini Luigi.** È stato l'onorevole ministro che mi ha interrotto. La mia domanda non era per rimandare alle calende greche questa discussione.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi sono accorto che ho fatto male ad interromperla!

**Lucchini Luigi.** Io avevo solamente proposto di sospendere per un'ora, per mezz'ora anche, la discussione, fin che si stampassero le modificazioni proposte. Frattanto si potevano discutere gli altri che seguono.

**Presidente.** Scusi onorevole Lucchini, la Commissione ha diritto di proporre emendamenti ai singoli articoli.

La sua proposta non risponde alle norme regolamentari. Favorisca svolgere il suo ordine del giorno.

**Lucchini Luigi.** Dunque rimaniamo intesi che il progetto rimane così come è, perchè se così non fosse, sarebbe perfettamente inutile che parlassi.

**Battelli, relatore.** È così.

**Lucchini Luigi.** Se è così, farò brevemente le osservazioni che varranno a spiegare il mio ordine del giorno.

In sostanza, il disegno di legge che si sottopone al nostro voto, vorrebbe rendere obbligatorio e costante il sistema dei concorsi, anche per la nomina dei professori straordinari, perchè si ritiene che questo sistema dia maggiori affidamenti sulla buona scelta dei

professori straordinari. Mi ha sorpreso però alquanto che l'onorevole ministro della istruzione abbia appoggiato, e in certo qual modo fatto suo, questo disegno di legge, dopo quello che disse molto vivacemente e severamente sul modo con cui si fanno i concorsi.

Poichè i concorsi, apparentemente, sono il miglior sistema per la scelta dei professori, ma in realtà, come avvengono fra noi, danno luogo a tali inconvenienti e a tali abusi, da presentare tutt'altro che sicura garanzia di buona e oculata scelta.

Infatti, nell'opera delle Commissioni giudicatrici dei concorsi s'infiltrano e agiscono spesso tendenze di scuola e correnti di dottrine che esercitano influenza preponderante nell'apprezzamento dei candidati; non rare volte vi si lascia predominare un concetto di anzianità e di diritti acquisiti in precedenti concorsi, per cui i più mediocri cultori della scienza, classificati dapprima nei posti più umili, a lungo andare, gradatamente, un po' per la disposizione d'animo dei componenti le Commissioni, un po' per forza d'inerzia, vanno guadagnando i primi posti; e infine non sono escluse quelle sciagurate inframmettenze, che pur troppo fanno tanto strazio di tutte le nostre istituzioni e amministrazioni, massime dove si tratta di conferimento di uffici e d'impieghi, e che pure nei concorsi esercitano il loro effetto deleterio.

Per dir breve, io preferisco il concetto e il sistema tedesco, che consistono nel riporre molta maggior fiducia nel giudizio e nel senno delle Facoltà; e vorrei che si smettesse quella diffidenza sempre più diffusa verso di esse e che è tanto meno giustificata quanto più si nota l'esito non buono del sistema dei concorsi.

Si dice che le Facoltà universitarie non sono competenti a giudicare sul merito di una determinata disciplina a cui si tratti di provvedere; ma io credo che questo appunto non abbia fondamento e che possa attendersi un giudizio più sereno e obiettivo da un'assemblea di dotti in materie affini (intendiamoci bene, appartenenti allo stesso tronco scientifico) che non da cultori di quella medesima disciplina, da cui sogliono derivare tutti quei pericoli di preferenze e di tendenze personali e dottrinali di cui appunto ho fatto cenno. Si dice che le Facoltà possono essere facilmente dominate da spirito di parzialità, di protezione, di regionalismo o di campanili-

smo; ma anche questo si può dimostrare coi fatti che non è vero.

**Presidente.** Ella deve dire che desidera che si approvino i criteri del suo ordine del giorno...

**Lucchini Luigi.** Ma se parlo appunto del sistema di scelta dei professori, o per mezzo dei concorsi o per giudizio delle Facoltà!

**Presidente.** Senta, onorevole Lucchini, se Ella ha l'idea di tirare in lungo, si persuada pure che io non glielo permetterò. È bene intendersi. (*Commenti — Conversazioni*).

**Lucchini Luigi.** Io non faccio che esporre le ragioni del mio ordine del giorno, e le dico francamente...

**Presidente.** Il suo ordine del giorno è così specifico che non permette di entrare a parlare di altre faccende.

**Lucchini Luigi.** Senta, onorevole presidente, se Ella intende di strozzare la discussione...

**Presidente.** Io non strozzo niente, ma non permetto che si divaghi.

**Lucchini Luigi.** Se Ella non mi permette di svolgere gli argomenti che si attengono all'ordine del giorno da me presentato, allora io dichiaro fin da questo momento che rinunzio a parlare; ma nello stesso tempo protesterò contro un sistema di discussione che sarebbe l'esautorazione del Parlamento. (*Oooh! — Rumori — Approvazioni*).

**Presidente.** Ma insomma si sbrighi e vada avanti.

**Lucchini Luigi.** Se Ella crede che io debba cessare e la Camera è di questo avviso, io rinunzio a parlare: spieghiamoci chiaro. (*Rumori*).

*Voci.* No! Parli, parli!

**Lucchini Luigi.** Ricordo adunque un fatto accaduto di recente in certa cospicua Università, nella quale si trattava di provvedere ad altra fra le cattedre più importanti di una Facoltà. Come suole molte volte accadere, si pose l'occhio sui risultati di un recentissimo concorso per la stessa cattedra in altra Università. Per fortunata combinazione quegli che avea riportata la palma nel concorso, e avea ottenuto già anche la nomina, non desiderava di meglio che di esservi trasferito, e vi sarebbe andato come ordinario. Ma notoriamente non era il più degno e meritevole. Ebbene, la Facoltà si accontentò di avere uno straordinario, e prescelse il secondo, che però valeva assai di più. Da notarsi che costui avrebbe preferito il trasferimento del

primo, per occuparne il posto, nella città in cui egli risiedeva e avea avuto i natali.

D'altra parte, col mio ordine del giorno intenderei di conservare al professore straordinario il concetto proprio della legge del 1859, ossia la temporaneità e la nomina annuale, non sembrandomi provvido pensiero quello che ispira il disegno di legge che ci sta dinanzi, che gli conferirebbe carattere e stabilità pari all'ordinario.

L'onorevole proponente e relatore dello schema dice che i professori straordinari furono istituiti per provvedere a insegnamenti speciali di perfezionamento. Ciò non è esatto. La legge Casati dice espressamente all'articolo 89 che i professori straordinari sono istituiti nelle diverse Facoltà avanti tutto per darvi « una parte degli insegnamenti ordinari », ovvero, soggiunge « per darvi gli insegnamenti di perfezionamenti speciali ».

Dunque la funzione principale del professore straordinario non è quella d'impartire insegnamenti speciali, ma di provvedere a quei medesimi insegnamenti per cui sono nominati i professori ordinari.

È vero, come asserisce il relatore, che nel frattempo sono cresciuti gli insegnamenti obbligatori nelle singole Facoltà; ma questo non può avere alcuna influenza nel tema che ci occupa, perchè, se sono cresciuti gli insegnamenti obbligatori, non sono cresciuti gli insegnamenti di quelle materie generali per cui più particolarmente si provvede con professori ordinari. E così non è esatto il dire che alle cattedre si provvede indifferentemente con professori ordinari o con straordinari. No: solo eccezionalmente a qualche cattedra di materie generali e fondamentali si provvede con professori straordinari, specie quando sia completo il numero degli ordinari; ma in generale il professore straordinario si riserva unicamente a materie diremo così, se non secondarie, complementari delle Facoltà.

La verità vera è questa: che nella pratica i professori straordinari, i quali, secondo la legge Casati, che è quella fondamentale in materia, non dovevano essere che professori precari, temporanei, provvisori, per una vera e propria contraffazione dell'istituto e per la solita prevalenza dei criteri e interessi personali, sono diventati stabili, e che al loro posto si sono creati altri insegnanti che non erano per niente preveduti dalla legge Casati, ossia i professori incaricati.

Gli incaricati sono di fatto oggi quello che dovrebbero essere i professori straordinari; e così si è istituito un triplice ordine di professori in luogo di due. Ci dovevano essere soltanto professori ordinari e straordinari; e oltre a questi vi sono invece anche gli incaricati. Non contenti di ciò si sono pure aggiunti i così detti supplenti. Perchè nel nostro paese è proprio una mania quella di moltiplicare le ruote dei meccanismi delle nostre istituzioni, e di introdurre sempre nuovi elementi, che non fanno altro se non rendere più intricato, complesso e malagevole il loro funzionamento. Così è accaduto nella magistratura, dove si sono pure create le reggenze e gli incarichi di reggenze, che non esistono affatto nell'ordinamento giudiziario.

Se negli ordini strettamente amministrativi si può ammettere, sino a un certo punto, questa molteplicità di organismi, io penso non la si possa, nè la si debba ammettere, siccome incompatibile ed esiziale, nella scienza e nella giustizia. Professori ufficiali e stabili debbono essere quelli soltanto che sono davvero in possesso della scienza e che possono degnamente rappresentarla e impartirla. Non vi può e non vi deve essere differenza nel grado e nella dignità accademica fra chi sia reputato degno di sedere stabilmente su una cattedra universitaria; non vi deve essere divario nell'apprezzare i meriti e i titoli di un candidato professore, secondo che debba percepire maggiore o minore stipendio, perchè di professori, a mio avviso, non vi dovrebbe essere che una sola categoria: quella di coloro che abbiano piena maturità di coltura e di studi e riconosciuta capacità d'insegnare.

Ora, che cosa avviene? Che nel giudizio di un concorso a professore straordinario si richiedono naturalmente minori doti, minori qualità, insomma minore scienza che non per un concorso a professore ordinario. E quando poi taluno è nominato professore straordinario, di riconferma in riconferma acquista quella stabilità consacrata nella pratica, e che si vorrebbe riconsacrare con questa legge, onde, per quanto sia e rimanga costante la sua inferiorità, nessuna forza al mondo riesce e riuscirebbe a levarlo di sella, ossia dalla cattedra: ed egli vi rimane vita sua natural durante, quando, per effetto di brighe, di pressioni o di commiserazione, dopo un più o meno lungo tirocinio, non ottenga di farsi pro-



muovere ordinario. E sebbene la legge dica che ogni anno i professori straordinari si debbono riconfermare e si possono quindi licenziare, io non conosco esempio di professori straordinari che siano stati mandati via, mentre conosco invece non pochi professori straordinari che non sono niente affatto all'altezza del loro ufficio.

Ma, si dice, l'articolo 3 della proposta di legge in discussione (che non so se sarà mantenuto) stabilisce che, se in un quinquennio il professore straordinario non abbia dato prova di attività scientifica, il ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà mettere a concorso la cattedra.

Ma questa disposizione, me lo permettano la Commissione e il ministro, mi sembra niente più che una ingenuità, perchè non vi sarà mai barba di ministro, il quale vorrà prendersi la bega di provocare dal Consiglio superiore un giudizio di questa specie, sull'attività scientifica di un professore; come oggi, in base alla legge vigente, non vi è ministro che rifiuti la sua firma ai decreti di riconferma dei professori straordinari, nominati con o senza concorso.

In conclusione, e ho finito, ritengo che il rendere stabile legalmente la posizione del professore straordinario non possa avere per effetto che di abbassare il livello scientifico della cattedra, della scuola e della coltura nazionale.

Nelle Università e nella scienza non si deve ammettere, non è compatibile, non è degna questa graduatoria burocratica di meriti e di funzioni. Unica deve essere la categoria dei professori titolari, composta di coloro che abbiano tutta l'autorità e la maturità di rappresentare e d'insegnare la scienza.

Quindi col mio ordine del giorno io esprimo il voto perchè sia ripristinata in tutto il suo vigore la legge Casati circa la scelta e la funzione dei professori straordinari, sia pure temperandola nella sua applicazione, cosicchè il ministro non sia arbitro nella scelta delle persone, ma se ne abbia a rimettere al giudizio e alle proposte delle Facoltà. In esse e nell'opera loro conviene aver piena fiducia; ed esse ne sono generalmente più che meritevoli, come io stesso posso fare testimonianza, per aver avuto l'onore di appartenervi fino a non molti anni or sono.

E dove, altrimenti, se ne andrebbe il concetto dell'autonomia universitaria?

**Baccelli Guido.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

**Baccelli Guido.** A me preme che la Camera, nel discutere una legge così importante, abbia innanzi agli occhi i dettami della legge del 1859, e i difetti che vennero via via scoprendosi in quella.

La legge Casati stabiliva il concorso per i professori ordinari, e deferiva al ministro la nomina degli straordinari che dovevano essere scelti *pro tempore*. Ora qui nacque il primo guaio. Non è mica vero però che il ministro potesse nominare, *ex se*, professore straordinario il primo che incontrasse per via o per proprio impulso e piacere.

La legge Casati stabilisce i limiti entro i quali il ministro ha facoltà di nominare un professore straordinario, ed i limiti sono manifesti nel testo ufficiale.

È accaduto che questi professori straordinari, i quali dovevano essere rinnovati anno per anno, son divenuti, per acquiescenza, stabili; perchè le Facoltà non hanno avuto quasi mai il coraggio di ringraziarli.

Ma non è vero che non ci sia stato mai esempio di professori non confermati dalle Facoltà, e di uno precisamente ricordo che aveva ottenuto il suo posto per concorso. In quel caso nasceva una flagrante contraddizione tra il pubblico concorso, che lo aveva condotto allo straordinariato, e la positiva disposizione di legge.

Riconosciuto quale doveva essere il diritto dei professori straordinari, subordinato alla conferma delle Facoltà, siccome queste, sonnecchiando, lo avevano illanguidito, si cercò di rimediarsi col presentare una disposizione di legge per la quale anche i professori straordinari potessero essere nominati per concorso.

Nel disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentare più volte a questa Camera c'erano appunto disposizioni intese ad eliminare gli additati pericoli. Ma quando il concorso possa condurre all'ordinariato ed allo straordinariato, non è giusto che si faccia una prova stessa ed eguale per due gradi così diversi. Ci vuole una distinzione. Ora, se questa distinzione è necessaria, io farei la proposta che per i professori straordinari ci dovesse essere sempre una prova d'esame. E la prova d'esame dovrebbe essere pubblica, cosicchè ci fosse un verdetto della

pubblica opinione moralmente superiore al verdetto ufficiale. Non ho bisogno di spiegarne le ragioni. In quest'Aula si è molte volte lamentato il guaio gravissimo della lotta di scuole, e della prevalenza che i professori danno ai propri alunni: è una passione umana perdonabile ma che porta, a volte, a conflitti così gravi da arrestare ingiustamente la macchina governativa.

Ora io vorrei chiedere all'egregio ministro, che ha tutta la mia fiducia, come sia andato a finire qualche concorso, per esempio quello di cui gli parlai qui, e che nemmeno l'avvedimento suo sarebbe stato sufficiente e rimettere in carreggiata. Infatti, si adunano queste Commissioni, cominciano i Commissari una discussione fra loro, non si mettono d'accordo, indugiano un tempo infinito, poi, se non arrivano allo scopo che vogliono, si sciogliono. Intanto lo Stato ha pagato le diarie, ha perduto del tempo, ha tolto professori dall'insegnamento: e in mezzo alle bizze ed alle passioni più o meno perdonabili, l'azione del Governo resta annichilita.

Provvedete voi con questo disegno di legge a questo grossissimo inconveniente? Non credo.

Ora bisogna trovare il modo di rendere queste prove di esame tali che in esse non possa prevalere la passione e l'affetto o il partito di Tizio o di Caio, ma debba sempre prevalere la giustizia, la sacrosanta giustizia.

**Lucchini Luigi.** Ci vuole l'autonomia.

**Baccelli Guido.** Lei predica a un convertito, se mi parla dell'autonomia. Io l'ho presentata qui varie volte e l'ho difesa, ho veduto però uomini, che stimo ed apprezzo, non essere punto del mio parere; ma credo che ogni giorno che passa la questione dell'autonomia delle Università acquisti tale evidenza che presto s'imporrà come una necessità assoluta. *(Interruzioni).*

È vero che ci possono essere passioni anche dentro le Facoltà perchè le Facoltà sono accolte di uomini; e per lo più vi si trovano due o tre intraprendenti che portano i loro colleghi sulle vie che essi vogliono. In tutte le cose umane è così, non è vero?

**Lucchini Luigi.** Sarebbe meno male.

**Baccelli Guido.** Ella dice che sarebbe meno male: ed io credo che sarebbe meno male, quando queste Facoltà potessero esercitare il loro diritto nella piena autonomia delle Università: perchè naturalmente le umane pas-

sioni sfumano di fronte ai grandi interessi di avere entro le Facoltà uomini degni per sapere, per onestà, per intelligenza, per patriottismo, per tutte quelle virtù che nobilitano un insegnante. Il professore non è soltanto colui che si limita ad impartire l'insegnamento di una determinata materia, ma è anche un uomo superiore che deve additare le norme della vita ai suoi scolari coll'esempio suo. E così desidererei che fossero tutti. Se non che per ora l'autonomia non c'è e nel seno delle Facoltà si verificano non lievi inconvenienti. *(Interruzioni del deputato Lucchini Luigi).*

Eh! mio caro professor Lucchini, è proprio così; ed io posso affermarlo, perchè anch'io ho fatto i capelli bianchi dentro le Università.

Dunque si tratta di una materia grave, difficile, spinosa, intorno alla quale bisogna procedere con molta prudenza.

Io avevo ammesso il sistema del concorso, anche nel mio disegno di legge, ma credo che bisogna circondarlo di molte guarentigie, di accorti provvedimenti, perchè il rimedio non divenga peggiore del male.

Ora, ricordato il concetto della legge Casati all'esame dei nostri egregi colleghi dimostrandone il valore e la bontà intrinseca da una parte e le ragioni per le quali questa bontà intrinseca è andata via via assottigliandosi, o noi troviamo qui il bandolo di questa matassa arruffata per poter migliorare l'antica legge davvero, oppure non mette conto, in una questione così grave, affidarsi ad un giudizio che si potrebbe dire sommario. E ciò credo ammetterà anche il professore Battelli il quale, avendo avuto la stessa idea che io ebbi tanto prima di lui, dovrà persuadersi che la materia è di una grave difficoltà.

E per esempio, io non ammetterei l'articolo primo così come è concepito: non lo potrei ammettere, perchè si cadrebbe in questo sconcio; che per una stessa via si andrebbe all'ordinariato ed allo straordinariato; lochè sarebbe assolutamente assurdo, a meno che non facciate una legge nella quale si dica che la carriera dell'insegnamento universitario si comincia sempre dal grado di professore straordinario.

Ed allora capisco che poi ci sia un altro concorso pel passaggio dello straordinario all'ordinario, e che la differenza di questi

due concorsi consista, pel primo, in una prova di esame severa, manifesta, limpida, giudicata da uomini competenti, e pubblica (perchè il verdetto della Giuria abbia un verdetto superiore ad esso, quale sarebbe quello della opinione pubblica) in mezzo alla quale il ministro potrebbe essere rappresentato da persona fededegna. È naturale poi che quando si dovesse trattare del passaggio dallo straordinario all'ordinario, allora dovrebbe valere il concorso per titoli. Questo sarebbe un sistema giusto; ma, vigendo ancora le due figure nella legge Casati bisogna non dimenticare la differenza. (*Commenti*). È inutile: voi siete convinti come me che non si può richiedere la stessa prova ad un individuo per il posto d'ordinario e per quello di straordinario: non sarebbe giusto e non sarebbe nemmeno morale.

Ora, fatte queste osservazioni generali intorno alla legge, invito la Camera a volerla studiare. Non mancano uomini i quali abbiano molto intelletto e grande amore alle cose universitarie, ognuno dei quali può dare il suo avviso, e tutti insieme possono trovare il modo di migliorare una legge che, se ha fatto il suo tempo, bisogna pur dire che era intrinsecamente buona; quindi assolutamente un gran danno non sarebbe indugiare alquanto, per non precipitare un giudizio che potrebbe essere incompleto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Battelli, relatore.** Noi non possiamo accettare il differimento di questa proposta di legge: si tratta di una cosa brevissima, la quale d'altra parte è urgente per la sistemazione di molte cattedre di Università; la Camera quindi deve avere pazienza di esaurire la discussione di questa proposta di legge su cui noi non parleremo neppure sugli articoli, se coloro che adesso hanno voluto osteggiare la legge non vorranno di troppo cambiare gli articoli proposti.

Noi ci opponiamo prima di tutto al differimento perchè crediamo che il concorso sia ancora un esperimento buono per nominare i professori dell'Università, cosa che del resto l'onorevole Baccelli ha riconosciuto. E se l'onorevole Baccelli crede sia utile oltre alla presentazione dei titoli un pubblico esperimento per la nomina dei professori straordinari, la Commissione a questa proposta non si oppone, anzi conviene nella sua uti-

lità. Soltanto non l'aveva messa innanzi perchè temeva che la maggioranza della Camera non fosse di ciò persuasa.

**Presidente.** Onorevole relatore, parli alla Camera.

**Battelli, relatore.** Del resto un primo accenno a questo emendamento che l'onorevole Baccelli proporrebbe vi è già nell'articolo primo, poichè per quei candidati che non abbiano un insegnamento di un triennio si richiede la prova della pubblica lezione. Quindi noi ci opponiamo al rinvio, ma consentiamo nell'idea dell'onorevole Baccelli, che oltre alla presentazione dei titoli, i candidati che si presentano al concorso per straordinari debbano dare un esperimento pubblico.

**Presidente.** Onorevole relatore, sta bene che si opponga al differimento e consenta nella idea dell'onorevole Baccelli, ma la Commissione concreterà a suo tempo le sue proposte.

**Battelli, relatore.** Noi ci opponiamo al rinvio.

**Presidente.** Ma il rinvio non è chiesto.

**Baccelli Guido.** Come conclusione delle parole...

**Presidente.** Onorevole Baccelli, non posso darle facoltà di parlare una seconda volta sulla stessa questione.

**Baccelli Guido.** Allora mi taccio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Intendiamo, onorevoli colleghi, poichè io ho la responsabilità di aver fatto allungare la discussione, credendo di poterla abbreviare, quando all'onorevole Lucchini dissi che si era fatta qualche modificazione al testo del progetto. La modificazione tendeva appunto ad eliminare dal testo quelle disposizioni che parevano controverse, lasciando le formole sulle quali già da un pezzo era intervenuto l'accordo di tutti coloro che si erano occupati di questa questione.

È inutile dire alla Camera che da gran tempo si desidera che la nomina degli straordinari sia fatta per concorso: su ciò non vi sono dissensi, nè in questo ramo del Parlamento nè nell'altro.

**Lucchini Luigi.** Ci sono.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Tutto è discutibile nella vita; ma il dissenso deve avere un carattere di generalità, che adesso non ha certamente.

L'onorevole Battelli concretò la proposta in un articolo: venuta dinanzi alla Commissione, si credette di aggiungervi qualche altra cosa, appunto per rispondere ai desideri che pur furono accennati dall'onorevole Lucchini, e più specialmente dall'onorevole Baccelli.

Tutto ciò che manca nel testo della legge, potrà formare oggetto di regolamento; perchè io faccio osservare all'onorevole Baccelli che se veramente il modo con cui sono costituite le Commissioni e quello con cui esse svolgono i loro lavori, può dar luogo a gravissimi abusi, la colpa è del regolamento più che della legge.

La legge ha norme troppo generali sui concorsi. Ed è perciò che il regolamento ha potuto fare disposizioni minute, che non sono riuscite allo scopo che certamente volevano raggiungere i ministri.

Ma la legge Casati ha una disposizione di gravissimo momento ed è quella che stabilisce per la presentazione delle dimande il termine di quattro mesi; il che produce danni infiniti. Perchè i concorsi universitari si dovrebbero svolgere nelle vacanze delle scuole, e non deve avvenire che le Commissioni dei concorsi si riuniscano durante l'anno, distraendo i professori dal loro insegnamento. Non c'è solo l'inconveniente da Lei citato, onorevole Baccelli; ma ce ne sono altri, che pure provengono dalla stessa fonte.

Io tengo soprattutto a che sia abolito quest'articolo della legge Casati, il quale serve a perturbare l'insegnamento, e a favorire quei concorrenti che, non avendo i necessari titoli, se li preparano in quei quattro mesi, facendo stampare una quantità di carta, che è veramente, non dimostrazione di scienza, ma espediente tipografico per aumentare i volumi da mandare innanzi alle Commissioni, che non hanno spesso il tempo di esaminarli.

Se i concorrenti hanno quattro mesi di tempo per concorrere, le Commissioni, qualche volta, non hanno che quattro giorni per deliberare; il che non è serio.

Ora io vorrei pregare la Camera di far sì che l'articolo 1, in una forma qualsiasi, venga approvato; perchè se al ministro della pubblica istruzione si toglie modo di provvedere durante le vacanze, può fare molto meno durante l'anno scolastico. Non si dovrebbe mai

fare alcun mutamento durante l'anno scolastico, per non perturbare l'andamento regolare degli studî. Posso ammettere che questa materia abbia bisogno di essere meglio disciplinata; e perciò prenderei impegno, seguendo tutti i desiderati espressi dagli onorevoli oratori di modificare il regolamento generale universitario, che ora è in vigore.

Se si deve abbandonare la proposta e perderne gli effetti utili, per ciò solo che vi sono delle lacune, la Camera è padrona di farlo; ma non credo che sia un provvedimento giusto.

**Baccelli Guido.** Chiedo di parlare, se è possibile.

**Presidente.** Dunque, onorevole ministro, Ella è del parere che la legge si debba discutere. Mi era parso però che Ella tenesse singolarmente all'approvazione dell'articolo 2...

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** L'articolo 2 è subordinato all'articolo 1, così i due articoli debbono andare insieme.

**Presidente.** Accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Lucchini?

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Non lo posso accettare.

**Presidente.** Intanto, non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole Lucchini, insiste nel suo ordine del giorno?

**Lucchini Luigi.** Mi pareva che l'onorevole Baccelli avesse proposto la sospensiva...

**Presidente.** Ma la sospensiva... Se esamina il regolamento, vedrà come si deve contenere chi propone la sospensiva. Poichè le osservazioni che le ho fatto prima, Ella le ha prese in tanto mala parte, così debbo dirle: veda il regolamento. (*Si ride*).

**Lucchini Luigi.** Se mi dà qualche minuto di tempo...

**Presidente.** Ma la prego di dire se mantiene, o no, il suo ordine del giorno.

Lo mantiene?

**Lucchini Luigi.** Lo mantengo.

**Presidente.** L'ordine del giorno dell'onorevole Lucchini è il seguente:

« La Camera, ritenendo che al professore straordinario debbasi conservare il carattere e la posizione stabiliti dalla legge 18 novembre 1859, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Debbo avvertire la Camera che la Commissione ha mandato alla Presidenza un nuovo testo della proposta di legge, con varianti che sono state concordate tra ministro e Commissione. S'intende che il ministro conosce queste varianti.

**Nasi**, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì.

**Presidente**. Dò lettura degli articoli della proposta di legge:

« Art. 1. La nomina dei professori straordinari nelle Università e negli altri istituti superiori di istruzione dello Stato dovrà farsi costantemente per concorso; il quale verrà giudicato secondo le norme che si applicano per la nomina dei professori ordinari, e avrà valore soltanto per la materia e la sede per cui fu bandito.

« Il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate e di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere.

« Pei candidati che non abbiano almeno un triennio d'insegnamento a qualsiasi titolo, è inoltre obbligatorio un esperimento in pubblico ed una lezione, intesi a dimostrare la loro attitudine didattica all'insegnamento. »

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Lucchini Luigi.

**Lucchini Luigi**. Seguendo quanto ho detto nella discussione generale, faccio presente un dubbio, che sembra non sia risolto dalla proposta di legge in discussione e in particolare da questo articolo primo.

Voi volete rendere stabile la posizione del professore straordinario come è quella del professore ordinario. Ma oggidì la diversità di condizione fra questi due professori è determinata da ciò che è sostanziale e che imprime loro un carattere ben diverso. Il professore ordinario è nominato con Decreto Reale, mentre il professore straordinario lo è con decreto ministeriale.

Ora a me ha fatto sempre una impressione come di una incoerenza (di cui non può essere rimproverato l'onorevole Baccelli che è stato sempre rispettoso della legge Casati) che si faccia un concorso per un professore straor-

dinario e poi la nomina a questo ufficio avvenga con un decreto ministeriale. L'incoerenza sarebbe ancora maggiore se si rendesse stabile la posizione dei professori straordinari. Dunque io dico: togliete almeno questo assurdo, perchè la nomina ministeriale altrimenti sarebbe proprio strana e in contraddizione col sistema che inaugurereste per legge, di conferire il posto per concorso.

Una seconda osservazione.

Secondo la vigente legge Casati e il regolamento generale universitario, i concorsi si possono fare in due modi: per titoli e per esame; anzi il concorso si deve far prima per titoli, e poi, se non riesce, si fa per esame. E ciò per tutti i concorsi, siano a professore ordinario, siano a straordinario.

Ma il collega onorevole Baccelli dice giustamente: se volete governare la scelta dei professori straordinari non in conformità alla legge del 1859, bensì con la pratica che è contraria alla legge vigente, almeno distinguete il trattamento di questi due professori: per il professore ordinario fate il concorso per titoli, per lo straordinario fatelo per esami. Orbene, nella proposta di legge che ci sta sott'occhio accade precisamente il rovescio, poichè per il professore ordinario si stabilirebbe il concorso per titoli e subordinatamente per esami; invece per il professore straordinario si stabilirebbe il concorso soltanto per titoli. Come si vede, questo articolo sovvertirebbe tutto l'attuale ordinamento in materia.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido. Raccomando la brevità essendovi altri disegni di legge urgentissimi da discutere.

**Baccelli Guido**. Propongo che i due ultimi capoversi di questo articolo siano riuniti in uno solo così concepito:

« Il concorso consisterà in una prova di esame pubblico, intesa a dimostrare l'attitudine didattica, e nella esibizione di opere stampate e di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere. »

**Nasi**, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto l'emendamento dell'onorevole Baccelli.

**Battelli**, relatore. Anche la Commissione lo accetta.

**Presidente**. Pongo a partito l'articolo primo

modificato secondo la proposta dell'onorevole Baccelli e accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 2.

« Il concorso per la nomina dei professori straordinari ed ordinari è bandito dal ministro, dell'istruzione pubblica.

« Alla presentazione delle domande è assegnato un termine di un mese almeno dalla prima pubblicazione. »

A questo articolo 2 l'onorevole Ciccotti ha presentato un emendamento che consiste nel sostituire alle parole: « di un mese » le parole: « di quattro mesi. »

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Io vorrei pregare l'onorevole Ciccotti e gli altri sottoscrittori di questo emendamento, a non insistervi. Il termine stabilito all'articolo 2° è di almeno un mese; il che non toglie che se ne possa assegnare uno più lungo, secondo l'importanza del concorso.

Aggiungo che prendo impegno di stabilire, nelle disposizioni regolamentari, qualche altra norma, perchè appunto nei casi in cui è indispensabile, il termine sia più lungo; ma, nella generalità, l'onorevole Ciccotti vorrà convenire che un mese è più che sufficiente. Perchè il concorrente ad una cattedra universitaria dev'essere pronto, e non deve aspettare a preparare i suoi titoli nel periodo che il Governo gli assegna per presentare la domanda.

È questo, anzi, un inconveniente al quale provvede benissimo l'articolo 2°, che io raccomando alla Camera. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti.

**Ciccotti.** Io sono persuaso di tutto ciò che ha detto l'onorevole ministro. In verità, il termine di quattro mesi è troppo lungo, ma il termine di un mese è troppo breve. (*Interruzioni*).

Si deve fare in modo che la burocrazia non abbia i mezzi per danneggiare i diritti dei concorrenti: quando si lascia il termine di un mese soltanto, può accadere che, se

alcuno è all'estero, il concorso sia chiuso prima che abbia avuto modo di presentare la domanda. Quindi mi sembra con la mia proposta di essermi messo al giusto.

**Baccelli Guido.** Proporrei il termine di quaranta giorni, come un puerperio. (*Si ride*).

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto il termine di quaranta giorni.

**Battelli, relatore.** Anche la Commissione l'accetta.

**Lucchini Luigi.** Chiedo di parlare. (*Rumori*).

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lucchini Luigi.** Ho piacere che il ministro abbia parlato prima di me, perchè dalle sue parole è apparso meglio quale pericolo emergerebbe dalla disposizione così come è proposta.

L'articolo dice: almeno un mese. Ma il fissare *almeno* un mese vuol dire lasciare all'arbitrio del ministro di fissare un termine maggiore; e il ministro in un caso potrebbe fissare il termine di un mese e in un altro quello di tre o quattro mesi. Ora questa sarebbe una diversità di trattamento rimessa al beneplacito del ministro e che io non potrei mai approvare.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Per le ragioni che ho detto, insisto nel concetto di abbreviare il termine, perchè i concorsi si debbono svolgere nel periodo delle vacanze; ciò che non sarebbe possibile con un termine lungo.

Accetto la proposta dell'onorevole Baccelli, ma propongo che si tolga anche la parola *almeno*, onde stabilire un termine fisso per tutti i concorsi: quaranta giorni mi paiono più che sufficienti.

**Battelli, relatore.** Benissimo!

**Presidente.** Dunque l'onorevole ministro e la Commissione d'accordo propongono che all'articolo 2 alle parole: « di un mese almeno » si sostituiscano queste altre: » di quaranta giorni. »

**Ciccotti.** Ed io ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 2 con la modificazione che ho ora detto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 3.

« Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 15 novembre 1859.

« Se in un quinquennio risulti che il professore straordinario non abbia dato prova di attività scientifica, il ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà mettere a concorso la cattedra. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccaredda.

**Baccaredda.** Dalla cortesia dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, desidererei uno schiarimento su questo articolo terzo.

Il primo comma vuole aboliti gli articoli 89 e 90 della legge Casati. Se non erro, l'articolo 90 è quello che richiede che ogni professore straordinario, per continuare nell'anno successivo nell'insegnamento, debba essere confermato.

Con l'abolizione dell'articolo 90 il professore straordinario non avrebbe quindi più bisogno di conferma, e acquisterebbe la stabilità.

Ora, secondo l'altro comma, parrebbe invece, che durante un quinquennio la sua cattedra possa esser messa a concorso, se egli non ha dato prova di attività scientifica; quindi questa stabilità viene a cessare. Fra i due alinea, è evidentemente una contraddizione che desidererei si chiarisse, basterebbe perciò la modificazione di poche parole a toglierla, dicendo: « durante il primo quinquennio. »

Desidererei poi un altro schiarimento; cioè se di questo articolo vanno a giovarsi, come amo credere e come mi fanno ritenere precedenti dichiarazioni dell'onorevole ministro, così i professori nominati dietro concorso, come quelli già nominati senza concorso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Questo articolo fu aggiunto perchè, mutato il sistema di nomina, evidentemente lo straordinario non è più quello della legge Casati, che doveva essere confermato anno per anno, come se si fosse trattato di un incaricato. Ammesso il principio della stabilità, si è considerato che i professori straordinari, diventati inamovibili, potrebbero fermarsi nella loro carriera scientifica, e non dare più alcuna prova di progresso nella scienza, me-

dante pubblicazioni; di maniera che si è voluto lasciare al Governo, in linea di eccezione, la facoltà di poter mettere a concorso la cattedra, se in un periodo, che la Commissione ha stabilito in cinque anni, il professore non dia alcuna prova della sua attività scientifica e didattica.

Trattasi, come si vede, di un salutare ammonimento per quei professori che, dopo un periodo certamente non breve, trascurano gli studi e la scuola; il che può benissimo accadere. Insomma, non stabilire il principio dell'inamovibilità a favore degli straordinari: questo è lo scopo, e la cosa riguarda tanto gli straordinari eletti per concorso, quanto quelli nominati senza concorso in base alla legge Casati. Anche questi ultimi furono nominati regolarmente, e quindi il nuovo provvedimento non potrebbe in alcun modo invalidare le nomine precedenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

**Baccelli Guido.** Prego il ministro di non esigere quella prova perchè il professore straordinario che non avrà lavorato durante il quinquennio, non sarà mai promosso ad ordinario, e questo basta.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Resterà straordinario.

**Baccelli Guido.** E questo basta. Chi giudicherà poi della capacità e della vita scientifica? Quale è il tribunale? Il ministro no, perchè non è che un amministratore; il Consiglio superiore no, perchè non è un giudice tecnico; dunque sempre le Facoltà, dunque siamo da capo: giacchè si rimettono un'altra volta i professori, che si volevano sottrarre al voto delle Facoltà, sotto questo voto. Io quindi crederei che il ministro, potrebbe mettere tutto al più: « se durante il primo quinquennio, ecc. » perchè vedrete quanti guai nasceranno da ciò, e mi parrebbe che fossero abbastanza puniti coloro i quali, non lavorando, non avrebbero la promozione ad ordinari. (*Interruzione dell'onorevole Ciccotti*). Senta, onorevole Ciccotti, Ella sa che ho molta simpatia per Lei; ma non vi sono sempre *des aigles qui planent dans le ciel*. Valgono poco le lezioni fatte beccando qua e là sui diversi libri un po' di tutto, di fronte a quelle di uomini superiori, che hanno scoperto leggi nuove, fatti nuovi, utili a tutti. Ma cotesti son rari assai, e vanno molto in alto. Se non che nella legge Ca-

sati ci sono ancora disposizioni per coloro che sappiano, studiando, insegnare bene. Noi dunque dobbiamo dividere in due classi gli uomini dediti all'insegnamento: quelli che lavorano nell'interlinea tra il noto e l'ignoto, e quelli che conservano tutto ciò che si sa e lo sanno insegnare ad altri.

Io quindi vorrei pregare l'onorevole ministro di non mettersi per questa via, che potrebbe poi essere irta di difficoltà; del resto non faccio proposte. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

**Chimienti.** Vorrei anch'io pregare ministro e Commissione di non insistere su questo articolo, perchè mi pare, senza salire sulle vette a cui ha portato la discussione l'onorevole Baccelli, che con questo articolo si venga a togliere l'importanza morale, che si dà con l'articolo primo ai professori straordinari.

Se questi professori son nominati per concorso, perchè far pesare sulla loro testa questa spada di Damocle, di una prova della loro attività scientifica?

Tutti sappiamo che cosa significa questo esame sull'attività scientifica, lo sappiamo purtroppo! (*Interruzioni — Conversazioni — Commenti*).

Se il professore straordinario non darà prova della sua attività, non sarà promosso. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Non facciamo conversazione. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Credo che sia il tempo di concludere, e comincio subito dal dichiarare che gli articoli successivi al terzo non parmi necessario includere nel testo della legge. Le modalità dei concorsi già sono stabilite dal regolamento. Non occorrono maggiori garanzie ai professori: chi entra nell'insegnamento, difficilmente ne esce; e ciò è stato ripetuto le mille volte. Accetto però la rettifica del primo quinquennio, e rinuncio agli articoli successivi al terzo.

**Mestica.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Mestica.** Io credo che in questo articolo si debba aggiungere dopo le parole « attività scientifica » le parole « e di valore didattico » perchè gli approvati nell'esame, poi tante volte non riescono, e l'attività scienti-

fica senza il valore didattico non è sufficiente a formare il buon professore universitario.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto.

**Mestica.** Ringrazio.

**Presidente.** La Commissione l'accetta?

**Battelli, relatore.** Sì.

**Presidente.** Rileggo allora l'articolo 3.

« Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859.

« Se nel primo quinquennio risulti che il professore straordinario non abbia dato prova di attività scientifica e di valore didattico, il ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà mettere a concorso la cattedra. »

(*È approvato*).

**Battelli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Battelli, relatore.** La Commissione rinuncia, come ha proposto l'onorevole ministro, agli articoli 4 e 5 del disegno di legge; ma non può rinunciare all'articolo 7, che contiene disposizioni transitorie. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Onorevole ministro?

(*Segni di assenso dell'onorevole ministro della istruzione pubblica*).

Dunque l'articolo 6° diventerebbe articolo 4°.

Esso è così concepito:

« Per la eventuale promozione di professori straordinari nominati senza concorso, saranno applicate le norme che regolano la promozione di quelli nominati per concorso. »

Metto a partito questo articolo 6°, divenuto 4°.

(*È approvato*).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Stelluti-Scala a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Stelluti Scala.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di una nuova qualità di trinciato comune di 3ª qualità. »



**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Discussione del disegno di legge: Estensione del servizio economico, attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice, al tronco San Felice sul Panaro-Poggio-Rusco.**

**Presidente.** Procedendo nell'ordine del giorno, viene in discussione il disegno di legge: « Estensione del servizio economico, attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice, al tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco. »

Si dia lettura dell'articolo unico.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (Vedi stampato n. 302-A bis)

« Le disposizioni della legge 17 febbraio 1901, n. 44, per l'esperimento dell'esercizio economico sul tronco ferroviario Bologna-San Felice sul Panaro, sono applicabili anche al tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco. »

**Presidente.** Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei comuni di Acerenza in provincia di Potenza e di Colliano in provincia di Salerno danneggiati dalle frane.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni di Acerenza in provincia di Potenza e di Colliano in provincia di Salerno danneggiati dalle frane. »

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (Vedi Documento n. 311-A.)

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Beniamino.

**Spirito Beniamino.** Sarò brevissimo, tenuto conto dell'ora inoltrata e dell'impazienza della Camera di terminare i suoi lavori. Innanzitutto sento il dovere di porgere i sentimenti di viva gratitudine della popolazione di Colliano, per l'interessamento preso dal Governo del Re nell'immane pericolo che le soprastava, e specialmente all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Debbo dire però che, sebbene l'onorevole ministro dei lavori pubblici si sia dimostrato animato dalle migliori intenzioni nel volere alleviare i danni e le disastrose condizioni della popolazione di quel Comune, il disegno di legge non risponde alle necessità constatate.

Infatti venne prima disposta dal Ministero dell'interno la costruzione di baracche per ricovero di 70 e più famiglie povere obbligate a sloggiare dalle abitazioni minacciate dall'imminente caduta di grossi massi di roccia, e fu autorizzato l'ufficio del Genio civile a spendere fino a 40 mila lire; ma venne l'idea di evitare un inutile spreco di denaro, perchè dopo due o tre anni si avrebbe dovuto pensare alla sistemazione definitiva di quelle famiglie, ed il Governo promise di assumere tutta la spesa della costruzione delle nuove case.

Infatti il ministro dei lavori pubblici, nella sua mente illuminata e nella sua sollecitudine, diede incarico all'ufficio del Genio civile di Salerno di redigere un progetto, il quale fu fatto con un preventivo dapprima di lire 194 mila lire di spesa, di poi ridotta a lire 124 mila, che rappresentano il puro necessario, per la sistemazione di tante famiglie assolutamente povere.

Ora quando nel disegno di legge in discussione si offre non altro che il concorso di 45 mila lire, io debbo concludere che quelle popolazioni non avranno nè le case, nè le baracche dapprima progettate. Perchè è bene che la Camera sappia come attualmente, sol perchè siamo nella stagione estiva, quelle povere famiglie sono state alloggiate provvisoriamente in alcune abitazioni di emigrati, e talune anche nelle stalle. Ma quale sarà la loro condizione nella prossima stagione invernale?

Difatti con sole 45 mila lire, mentre è constatato che si tratta di gente tutta poverissima, pastori e contadini, cosa mai si può fare? Come, chi potrà iniziare la costruzione delle nuove case?

L'onorevole ministro sa d'altronde che il Comune, essendo piccolissimo e poverissimo non può concorrere nemmeno per mille lire; è facile perciò intendere la inesorabile conseguenza, che le 45 mila lire resteranno lettera morta, e rappresenteranno una vera delusione per le popolazioni. Ed il Governo s

troverà alla prossima stagione invernale nella necessità assoluta di dover provvedere di nuovo ed in modo adeguato.

Ecco perchè senza indugiarmi di più a far perder tempo alla Camera, io ho proposto all'articolo 5 del disegno di legge un emendamento per cui il concorso dello Stato sia elevato da 45 mila a 100 mila lire; e non è possibile farne a meno, giacchè, ripeto, anche il Genio civile con calcoli ristrettissimi, ed escludendo anche altre case, pur esse espòste al pericolo della caduta della roccia, ha determinata una spesa di 124 mila lire.

Io mi auguro, che l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà accogliere la mia proposta, che soltanto può rendere efficace ed effettiva la risoluzione del problema, e dimostrare coi fatti la sollecitudine del Governo e della Camera in un atto, che, come dice la relazione della Giunta del bilancio, deve essere di solidarietà nazionale. *(Bene!)*

**Presidente.** Desidera parlare, onorevole ministro?

**Giusso, ministro dei lavori pubblici.** Io ho ascoltato molto attentamente il discorso dell'onorevole Spirito Beniamino, e sento il dovere di dare alla Camera alcune spiegazioni. È bensì vero che il progetto compilato dal Genio Civile, in seguito al disastro di Acerenza, portava una spesa di circa 190,000 lire che fu ridotta a circa 120,000; ma io prego l'onorevole Spirito di tener conto delle condizioni reali di quella popolazione. Si tratta di settantotto case che dovrebbero essere abbattute perchè una frana ancora le minaccia. Ora l'onorevole Spirito sa bene che queste sono, più che case, tuguri, tanto che sono state valutate pochissimo dal Genio Civile; se non erro 36,000 lire in tutto. Perciò, il ministro dei lavori pubblici ha pensato che, concedendo 45,000 lire, si sarebbero avute su per giù 650 lire per ogni casa da dover ricostruire in un luogo migliore, comprendendo in questa somma anche l'area su cui le case devono essere ricostruite. Certo con 45,000 lire difficilmente si potrebbero fare settantotto case molto solide e per gente agiata; ma ben si possono fare casette che saranno migliori di quelle che si debbono abbandonare. Inoltre l'onorevole Spirito non può non tener conto anche di ciò: che questi dolorosi fatti si vanno sventuratamente ripetendo spesso, e che non si può ingenerare nell'animo delle popolazioni il pensiero che

unadisgrazia si possa e si debba convertire in un inatteso guadagno.

Quindi io prego l'onorevole Spirito di non insistere nel suo emendamento: vuol dire che se per risanare quella frana e per acquistare il terreno per l'abitato, occorrerà qualche cosa di più, vedremo di provvedere in qualche modo nel prossimo novembre, ma io credo che con 45,000 lire si possa fare un buon lavoro, e quindi desidererei che la legge non fosse modificata.

**Presidente.** Passiamo dunque agli articoli.

#### Art. 1.

« È accordata a titolo di concorso la somma di lire centosettantaseimila al Comune di Acerenza (Potenza) con l'obbligo di erogarla nelle opere di consolidamento della frana accaduta il 14 maggio 1901, e di difesa dell'abitato, secondo i modi e le condizioni da stabilirsi con Decreto Reale.

« Le sud dette opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del Genio civile approvati dal Consiglio comunale. »

*(È approvato).*

#### Art. 2.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di lire quarantaquattromila al Comune di Acerenza per abilitarlo ad eseguire le predette opere di consolidamento e di difesa.

« Tale mutuo sarà accordato al Comune per la durata di anni 25 e con l'interesse del 5 per cento. »

Al secondo comma di questo articolo 2 l'onorevole Gianturco propone un emendamento perchè dove si dice « anni 25 » si dica « anni 35. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

**Gianturco.** Dirò una parola sola. Il mio emendamento non fa che confermare, a proposito di questa legge speciale, il concetto che informò il disegno di legge appunto ieri sui provvedimenti generali per le alluvioni e frane. E poichè il termine stabilito per la restituzione dei mutui in quella legge è di 35 anni, è parso a me che anche in questa legge si debba prolungare il termine

da 25 a 35 anni. Il Comune ne otterrà un vantaggio, perchè prolungherà le annualità, ed anche la Cassa depositi e prestiti ne ritrarrà vantaggio perchè prenderà maggiori interessi.

**Presidente.** Accetta, onorevole ministro?

**Giusso, ministro dei lavori pubblici.** Accetto volentieri questo prolungamento di termine proposto dall'onorevole Gianturco.

**Guicciardini, relatore.** L'emendamento è conveniente, e conforme a molti precedenti: quindi la Giunta lo accetta, e prega la Camera di volerlo approvare.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 2 col'emendamento proposto dall'onorevole Gianturco, ed accettato dal ministro e dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 3.

« Al pagamento della annualità del mutuo di cui all'articolo precedente, lo Stato contribuirà in ragione del 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sarà iscritta sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la durata di 25 anni la somma annua di lire ottocento ottanta. »

Anche qui dovrà dirsi 35 anni e non 25. Non è vero?

**Guicciardini, relatore.** Precisamente.

**Presidente.** Pongo a partito questo articolo, modificando gli anni 25 in 35.

(È approvato).

#### Art. 4.

« È autorizzata la spesa di lire sessantacinque mila da accordarsi a titolo di concorso al comune di Acerenza, con l'obbligo di erogarla nella costruzione in muratura di abitazioni da cedere in proprietà a quelli tra i meno agiati che possedevano una casa nell'abitato distrutto dalle frane del 14 maggio 1901. »

(È approvato).

#### Art. 5.

« È anche autorizzata la spesa di lire quarantacinque mila da concedere, pure a titolo di concorso, al comune di Colliano in provincia di Salerno, per la ricostruzione delle abi-

tazioni dei proprietari meno agiati abbandonate e da abbandonare per l'imminente pericolo di franamenti. »

Domando all'onorevole Spirito Beniamino se mantenga il suo emendamento dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

**Spirito Beniamino.** Io sono costretto a dichiarare che devo mantenere il mio emendamento, perchè l'onorevole Giusso ha detto di credere che può bastare la somma di lire 45 mila da lui proposta, mentre essa è evidentemente sproporzionata al bisogno.

**Presidente.** L'onorevole ministro dice che bastano un 45 mila lire, Ella ne domanda 100 mila. Dunque metterò a partito il suo emendamento.

*Voci.* Lo ritiri, lo ritiri!

**Spirito Beniamino.** Allora dichiaro di ritirare l'emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, che questo non è che un primo concorso, e che egli provvederà in seguito ad altro adeguato concorso, appena i fatti ne dimostreranno la necessità.

**Presidente.** Allora metto ai voti l'articolo 5, che ho letto.

(È approvato).

#### Art. 6.

« Le somme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 saranno pagate secondo i modi e le condizioni che verranno stabilite con Decreto Reale soltanto dopo che saranno stati iniziati i lavori di fabbricazione delle nuove case. »

(È approvato).

L'onorevole Spirito Beniamino, essendo iscritto nella discussione generale, ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di lire 30 mila al Comune di Colliano alle condizioni e con le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 per il Comune di Acerenza. »

Questo è l'articolo aggiuntivo che mi pare che si spieghi da sè.

**Spirito Beniamino.** Due parole soltanto. In questo momento ricevo un telegramma dal sindaco, che mi dice di avere ugualmente telegrafato al ministro dei lavori pubblici che il Comune, per fare il nuovo rione dove alloggiare queste 80 famiglie, ha bisogno delle opere pubbliche; e poichè esso non ha i

mezzi per provvedere da sè, chiedo si faccia per Colliano quello che si è fatto per Accenza, e che si autorizzi la Cassa Depositi e Prestiti a fare al Comune dei prestiti alle stesse condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente disegno.

Ecco spiegato il mio articolo aggiuntivo.

**Giusso, ministro dei lavori pubblici.** Prego l'onorevole Spirito di considerare che non si può consentire a questo suo desiderio, se non si vedono prima quali sono le condizioni del Comune per sapere se esso possa ricorrere a questi prestiti.

Credo che il Comune di Colliano non sia in condizioni di garantire l'interesse di questi mutui. Se ne verrà la necessità, se ne potrà parlare in seguito, ma non credo sia il caso d'introdurre un'apposita disposizione nella legge.

\* **Presidente.** L'onorevole ministro la invita a riservare la sua proposta, onorevole Spirito.

**Spirito Beniamino.** Allora devo dire, per la seconda volta, che ritiro la mia proposta confidando nella dichiarazione del ministro che si provvederà appena la necessità ne sarà manifesta.

#### Art. 7.

« La complessiva spesa di lire 286 mila di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 mila per l'esercizio 1901-902 e 86 mila per quello 1902-903. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (Serie 3ª), concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle Province napoletane e siciliane.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 8 luglio 1883, n. 1496 (Serie 3ª), concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle Province napoletane e siciliane.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Gerolamo, segretario, legge:** (Vedi Stampato, n. 313-A).

**Presidente.** Non essendovi oratori iscritti nella discussione generale e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

« Fermi restando tutti gli assegni fatti fino ad oggi ai danneggiati politici delle Province napoletane e siciliane, sono restituiti in tempo tutti coloro le cui domande furono respinte perchè presentate dopo l'anno dalla pubblicazione della legge 8 luglio 1883, numero 1496. »

(È approvato).

#### Art. 2.

« Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1883, n. 1496, è prorogato di un decennio, rimanendo però limitato in lire 800 annue il massimo importo degli assegni. »

(È approvato).

#### Art. 3.

« Le concessioni degli assegni non potranno estendersi oltre i nipoti in linea retta dei danneggiati politici. »

(È approvato).

#### Art. 4.

« Con regolamento, da approvarsi per Decreto Reale, saranno fissate le norme per l'applicazione della presente legge. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Onorevoli colleghi, è mezzogiorno; intendono continuare?

*Molte voci.* Domani! domani!

*Altre voci.* No! no!

**Presidente.** Se la Camera crede, io non ho nessuna difficoltà di andare avanti.

**Chimirri.** Onorevole presidente, ci sono due disegni di legge iscritti col n. 7 e col n. 8 nell'ordine del giorno che non richiederanno discussione. (*Rumori*).

*Voci.* Domani! domani!

**Presidente.** Ripeto che se si vuol continuare io sono agli ordini della Camera.

**Cottafavi.** Domando di parlare.

**Monti-Guarnieri.** Domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Cottafavi ha facoltà di parlare.

**Cottafavi.** Sul disegno di legge iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno ho chiesto di parlare e mi sono iscritto nella discussione generale, perchè dovrò parlare a lungo; quindi pregherei che fosse rimesso ad altra seduta. (*Rumori*).

Si tratta della soppressione di un Comune, e non si può deliberare su argomenti simili in questo modo tumultuario.

**Presidente.** L'onorevole Cottafavi è infatti iscritto a parlare su questo disegno di legge, e mi consta che esso darà luogo a larga discussione.

**Chimirri.** Onorevole presidente, io non ho parlato del n. 7, ma del n. 8; domando quindi l'inversione dell'ordine del giorno.

**Presidente.** Onorevole Chimirri, io non posso invertire l'ordine del giorno.

**Monti-Guarnieri.** Domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Monti-Guarnieri ha facoltà di parlare.

**Monti-Guarnieri.** Proporrei che fosse discusso il disegno di legge iscritto al n. 9: « Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ». È una legge di giustizia che io raccomando alla Camera.

**Presidente.** Ripeto che io non posso invertire l'ordine del giorno.

**Monti-Guarnieri.** Domando allora che si tenga seduta domani mattina per discutere questo disegno di legge. (*Interruzioni*).

**Presidente.** Non si può deliberare l'ordine del giorno nelle sedute antimeridiane. Oggi nella seduta pomeridiana Ella farà la proposta che crederà.

La seduta termina alle 12.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'Ufficio di Revisione.*

---

Roma, 1901 — Tipografia della Camera dei Deputati.

